



Prot. n. 3621

Alla Cittadinanza

ORDINANZA N° 60

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 29/10/2018 è stato predisposto di istituire l'isola pedonale e regolare la circolazione nel Centro Storico del Capoluogo di Fiumalbo.

VISTO l'articolo 3, comma 1, n. 2 del vigente Codice della Strada secondo cui per area pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, i veicoli assimilati ai velocipedi ;

ATTESA la necessità di regolare la circolazione nel Centro Storico del Capoluogo in relazione alle sue peculiari esigenze;

RITENUTO di dover provvedere nel senso richiesto in esecuzione al documento programmatico di cui in premessa;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lvo 30.04.1992 n.° 285 e relativo regolamento di esecuzione , e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lvo 267/2000

VISTO il D.Lvo 30.04.1992, n. 285

VISTO il D.P.R.16.12.1992 n.495;

ORDINA

1. **di istituire il divieto di transito e di sosta nel Centro Storico 0.00 - 24.00**, in Piazza Umberto I° e Via C. Coppi tutti i giorni sia feriali che festivi salvo eventuali autorizzati che ne facciano motivata richiesta all'ufficio di Polizia Municipale preposto;
2. **DI ISTITUIRE** la circolazione carrabile con senso unico a scendere da ponte del Seminario, Via Seminario per tutta Via Trento Trieste e Via Marconi;
3. **DI ISTITUIRE** la circolazione carrabile con senso unico a salire da Via Felice verso Via Marconi;
4. **DI ISTITUIRE** il divieto di transito in Via Bassa Costa;

L'UFFICIO TECNICO è incaricato dell'installazione della segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada.



L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE E GLI ALTRI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA sono incaricati di fare osservare nei modi di legge quanto previsto dalla presente ordinanza.

DISPONE

Altresì di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285 .

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Bologna.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Tecnico Arch. Caruso Giuseppe.

Dalla Residenza Municipale, lì 23/11/2018

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO**
Arch. Caruso Giuseppe